

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**




DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 71

del 31.01.2019

OGGETTO: Stipula accordi convenzionali, extra rete formativa tra l'Università degli Studi "La Sapienza", con sede a Roma, e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della Scuola di Specializzazione in Medicina interna, aventi validità massima di mesi diciotto a far data dalla data di sottoscrizione.

<p>Proposta n. 09 del 30/01/2019</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine:</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</p> <p></p> <p>Il Dirigente Amministrativo Area Affari Generali Dott.ssa Silvia Salerno</p> <p></p>	<p>Area Economico - Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico - Finanziaria e Patrimoniale</p>
--	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Massimo S. Accolla**






**Il Commissario Straordinario
dott. Carlo Picco**

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 2502 del 18.12.2018

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

il Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**
e il Direttore Sanitario **dott. Maurizio Montalbano**
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante




Delibera n° 71

del 31.1.2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 382 recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa di didattica”;
- VISTO** il D.P.R. del 10 marzo 1980 n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- VISTO** il Decreto n. 261 dell'8 novembre 1991 recante l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs del 30 dicembre 1992 n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i Decreti Ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368 recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE” che modificano la direttiva 93/16/CE;
- VISTO** il D. Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica” ed in particolare l'art. 7 comma 3 che dispone che possono essere istituiti corsi di specializzazione in applicazione alle direttive europee;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005, n. 258 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di Area sanitaria” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. del 29/03/2006 recante la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione G.U. Serie Generale n. 105 del 08.05.2006- Suppl. Ord. n. 115;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della richiamata normativa ai sensi della quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende “subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende” a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 04.02.2015 n. 68 recante "Riordino delle scuole di specializzazione di Area sanitaria";

VISTO il Decreto Interministeriale del 13.06.2017 n. 402/2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di Area sanitaria;

VISTI i decreti direttoriali MIUR del 25 settembre 2017 con i quali, in relazione alle Università di Catania, Palermo e Messina, è stato disposto l'accreditamento, l'accreditamento provvisorio e il mancato accreditamento delle Scuole di Specializzazione delle predette Università;

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162 le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 402 del 13/06/2017 che le scuole di Specializzazione, costituite ai sensi del D.I. 68/2015, possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con Aziende o enti esterni alle strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

le strutture ospitanti sono sottoposte ai controlli dell'Osservatorio nazionale della Formazione Medica specialistica che ha il compito di determinare gli standard delle strutture della Scuola di Specializzazione ai fini dell'accreditamento delle stesse;

la Scuola di Specializzazione di Medicina interna dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" (di seguito denominata brevemente "La Sapienza"), con nota acquisita al protocollo generale dell'A.OUP Paolo Giaccone di Palermo, prot. n. 330 del 9 gennaio 2019, datata 19/12/2018 e reiterata a mezzo mail in data 28/01/2019, ha manifestato interesse alla statuizione di un rapporto convenzionale, extra rete formativa volto a garantire il perfezionamento della formazione specialistica dei medici in formazione della scuola di specializzazione in Medicina Interna;


PRECISATO che in virtù degli accordi intrapresi, verrà consentita lo svolgimento delle attività di che trattasi ad nr. 1 soggetto individuato nella dott.ssa Silvia Di Menna, medico in formazione iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Medicina interna dell'Università di studi di Roma "La Sapienza";

VISTA la mail del 28 dicembre 2018 con la quale la prof.ssa Marisa Bonsignore conferma la piena disponibilità ad accogliere la dott.ssa Silvia Di Menna presso l'Ambulatorio per la diagnosi e la terapia dei Disturbi Respiratori nel sonno e dell'Insufficienza Respiratoria Cronica. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio ha approvato la richiesta della dott.ssa Di Menna durante la seduta del 10 dicembre 2018.

STABILITO dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti di che trattasi mediante la sottoscrizione di un accordo convenzionale, costituito da nr 5 pagg e da nr 17 artt. che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota inviata a mezzo PEC del 30/01/2019 con la quale l'Università degli Studi "La Sapienza" ha inoltrato l'accordo convenzionale debitamente sottoscritto per accettazione;

PRESO ATTO che le attività formative previste nell'accordo saranno garantire sotto la supervisione del Responsabile dell'Ambulatorio per la diagnosi e la terapia dei Disturbi Respiratori nel sonno e dell'Insufficienza Respiratoria Cronica cui è assegnato il medico in formazione, che ne



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE


attesterà la presenza, e le stesse si svolgeranno sotto la guida dello stesso, quale tutor nominato dall'AOUP, ed in coerenza con il piano formativo individuale dell'allievo in formazione;

- PRECISATO** che lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile dell'Ambulatorio, in coerenza con le esigenze del piano didattico;
- STABILITO** che il periodo di validità degli accordi si intende decorrente dalla data di perfezionamento dell'atto per tutto il periodo atto a consentire lo svolgimento delle attività formative e comunque non superiore a mesi diciotto, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- PRECISATO** che l'attività formativa richiesta nell'ambito della presente convenzione sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;
- PRESO ATTO** che l'AOUP, ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 c. 3 del D. Lgs n. 368/99, assume a proprio carico l'onere per la copertura assicurativa dei rischi per la responsabilità civile contro terzi e gli eventuali infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, alle medesime condizioni garantite al proprio personale;
- DATO ATTO** che la Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.
- PRESO ATTO** che l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;
- ACQUISITO** il nulla osta rispettivamente dal Responsabile dell'U.O.C. di espresso in data 02/05/2018 e del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, dell'Università degli studi di Palermo espresso in data 14/01/2019, del Referente della Formazione Aziendale, espresso in data 16/01/2019 ;
- CON** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo che viene sostanzialmente dalla firma sul presente atto.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- **la stipula** degli accordi convenzionali, extra rete formativa tra l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della Scuola di Specializzazione in medicina interna, aventi validità massima di mesi diciotto a far data dal perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale;
- **di approvare** lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti contraenti, costituito da nr 5 pagg e da nr 17 artt. recante la regolamentazione giuridica dei rapporti in esame, che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di consentire** lo svolgimento delle attività che trattasi ad nr. 1 medico in formazione individuato nella dott.ssa Silvia Di Menna, medico in formazione iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Medicina interna dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza";
- **di dare atto** che la Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.




Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE

- **di prendere atto che:**
 - l'AOUP, ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 c. 3 del D. Lgs n. 368/99, assume a proprio carico l'onere per la copertura assicurativa dei rischi per la responsabilità civile contro terzi e gli eventuali infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, alle medesime condizioni garantite al proprio personale;
 - l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;
- **di notificare** il presente provvedimento all'Università degli studi di Roma "La Sapienza", nonché al Presidente della Scuola di Medicina dell'Università degli studi di Palermo, all'Area Risorse Umane dell'AOUP, al Referente della Formazione aziendale, al Responsabile dell'U.O.C. di Pneumologia, al responsabile dell'Ambulatorio per la diagnosi e la terapia dei Disturbi Respiratori nel sonno e dell'Insufficienza Respiratoria Cronica dell'AOUP, nonché al Responsabile del Servizio Trasparenza, per quanto di competenza.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Di Bella

Il Direttore Sanitario
Dott. Maurizio Montalbano

Il Commissario Straordinario
Dott. Carlo Picco

Segretario Verbalizzante

ESTREMI ESECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere</p> <p>dal 02.02.2019 e fino al 17.02.2019</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine

NOTE:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

- Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" che individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- Considerato che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- Tenuto conto che è interesse generale delle strutture socio-sanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina Interna nella seduta del 18/12/2018 con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione.

SI STIPULA TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI Roma "La Sapienza" (di seguito denominata "Università") con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, C.A.P. 00185, rappresentata dal Prof. Maurizio Muscaritoli, nato a Roma il 06/05/1958, in qualità di Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina interna, munito di idonei poteri;

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" con sede legale in Palermo, via del Vespro n.129 C.A.P.90127, Codice Fiscale. (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"), rappresentata dal Dott. Carlo Picco, nato a Susa (TO), il 17/05/1960 in qualità di Commissario Straordinario del soggetto ospitante;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinanti

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica i laureati, in numero massimo di 1 unità, (d'ora in poi denominato "tirocinante") proveniente dalle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di "La Sapienza."

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.l. n. 402/2017, qualora le strutture ospitanti facessero parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altre Università, l'accoglienza dei tirocinanti è subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tali strutture.

Art. 3 – Durata del tirocinio

I tirocinanti svolgeranno attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui sono iscritti, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere.

Art. 4 – Luoghi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione dei tirocinanti il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, i tirocinanti svolgeranno le loro attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste: migliorare le competenze del medico specializzando nella gestione clinica e nel trattamento dei pazienti adulti affetti da disturbi respiratori del sonno; partecipare attivamente in attività clinica e progetti di ricerca.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutor universitario e del tutor del soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutor universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Lo svolgimento dell'attività didattico-formativa e degli interventi, concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili della Struttura Ospitante, devono, essere appositamente documentati secondo quanto prescritto dalla vigente normativa. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà risultare dai registri e dai documenti ufficiali della Struttura Ospitante (cartelle cliniche, registri operatori, ecc.) chiaramente espressa con la qualifica di "specialista in formazione".

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai tirocinanti in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99).

Art. 11 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna inoltre affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D. Lgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.

Art. 12 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo i tirocinanti sono tenuti a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante i tirocinanti sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 14 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è di tre anni con decorrenza dalla data del perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione. Il periodo di tirocinio, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, non può superare la durata di mesi diciotto decorrenti dalla data di comunicazione dell'inizio delle attività di tirocinio.

La presente convenzione può essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle Parti.

Art. 15 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni.

Art. 16 – Foro competente

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Palermo sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.


Art. 17 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato.

ROMA 30/01/18

UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA
Il coordinatore della Scuola di Specializzazione
di Medicina Interna
(Prof. Maurizio Muscaritoli)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
(Dott. Carlo Picco)



Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: dmadmin@cert.uniroma1.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: ufficioconvenzioni.aoup@pec.policlinicogiaccone.it

CC: calisesi.silvia@gmail.com

Ricevuto il: 30/01/2019 10:25 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Convenzione per di Menna

Priorità: normale

[convenzione per Di Menna.pdf\(2701108\)](#)

[passaporto Muscaritoli.pdf\(642920\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [IOR](#) [RECEIPTS](#) [SENT](#) [ITEMS](#)

Spett/ Ufficio Convenzioni, si invia in allegato quanto indicato in oggetto unitamente al documento di identità del Prof Muscaritoli. Cordialmente, La Segreteria--Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione